

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
Provincia di Cagliari

Regolamento Comunale tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Decreto legislativo del 15/11/1993, n° 507

**Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 30/06/1994
con deliberazione numero 28.**

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n°915, in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita; distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Oggetto

1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, e scarica sul suolo e nel suolo.

- dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilabili a norma di legge, prodotti nei locali a qualsiasi uso adibiti e nelle aree adibite a campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove i rifiuti stessi possono prodursi, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.

Art. 5

Limiti di applicazione territoriale

1. L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 6

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il titolo dell'occupazione o la detenzione è determinato a seconda dei casi, dalla proprietà, dalla locazione, dall'affitto.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub affitto, dal primo affittuario.
4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato

Art. 7

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi chiusibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono considerati locali tassabili, in via esplicativa, i seguenti vani:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali(camere, sale, cucine, etc.) che accessori(anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre, etc.);
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, a botteghe e laboratori di artigiani;
 - Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi , stalli o posteggi al mercato coperto;
 - Tutti i vani principali ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili di stabilimenti e opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di esse, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
 - Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - Tutti i vani principali ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - Tutti i vani principali ed accessori di magazzini e depositi, non al servizi o di attività industriali e commerciali, di autorimesse e di

- autoservizi, di autotrasportatori, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, di sale per giochi, ricevitorie e simili;
- Tutti i vani(uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
 - Tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, di stazioni.

Sono pure tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilabili, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree(cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate, non occasionalmente all'esercizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- Le aree pubbliche o private, adibite a campeggio;
- Le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo e natura;
- Le aree pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (piste da ballo, area bar, servizi area parcheggio etc.);
- Le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente (per tutto l'anno) o temporaneo (per determinati giorni o periodi dell'anno);
- Le aree scoperte ad uso privato adibite a posteggi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- Le aree scoperte pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.)

- Le aree scoperte pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi simili;
- Le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli, (cinema, teatri, e simili);
- Le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli e associazioni private.

Art. 8

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui al numero 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata , di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua; luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione

3. Sono altresì esclusi dalla tassa :

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi. In quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie _____	70
Autocarrozzerie _____	60
Autofficine per riparazione veicoli, autosalone _____	70
Gommisti _____	70
Distributori di carburante _____	80

Lavanderie _____	70
Verniciatura _____	70
Fonderie, officine , carpenteria metallica _____	70
Attività espositive _____	80

Art. 9

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla superficie utilizzata.

Art. 10

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per l'intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per l'intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilabili nei contenitori vicini. In tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 100% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita non supera i 500 mt;
 - b) in misura pari al 70% della tariffa se la suddetta distanza supera i 500 mt e fino 1000 mt. ;
 - c) in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt ;
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art 59 del D.L. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente ufficio tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria si danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto di cui al comma 4 dell'art. 59 del D.L. 507/93.

Art. 11

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2 punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.L.g.s. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

Aumento del 3% agli alloggi siti in edifici sino a 3 condomini

Aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

Aumento del 10% agli alloggi siti in edifici oltre gli 11 undici condomini
(la superficie di cui sopra, se non indicata nella dichiarazione, può essere aumentata di una quota dal 2 al 10 per cento inversa al numero dei condomini).

(Elemento puramente esemplificativo)

Art. 12

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produrre rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.L.g.s. stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:
 - a) ristoranti e mense;
 - b) negozi di frutta e verdura, compresi i banchi di vendita all'aperto;
 - c) alberghi, locande, pensioni e aree adibite a campeggi,
 - d) collegi, convitti, istituti o case di riposo e di assistenza, istituti religiosi, ospedali e case di cura;
 - e) case di abitazione

- f) uffici professionali e commerciali;
- g) teatri, cinematografi, circoli e aree adibite a sale da ballo all'aperto;
- h) stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane;
- i) scuole ed edifici pubblici.

Per locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso.

Quando uno stesso locale, costruzione o area è adibita a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici destinate ai rispettivi usi.

Art. 13 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili e ad idonea documentazione.
- b) Gli edifici del Comune.
- c) Gli edifici adibiti a qualsiasi uso, escluso in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

1. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura di spesa è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 14

Riduzioni

2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
3. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
4. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante: 25%

Art. 15

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.L.g.s. 507/1993.
5. Per occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto

dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 16

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.L.g.s. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La Denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede, e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) La provenienza;
 - g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 17

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.L.g.s. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero. Se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 18

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio

comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire, debitamente sottoscritti;

può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente punto 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, del D.L. muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni ima della verifica, possono accedere gli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è istituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o ad altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del D.L. stesso.

Art. 19 **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.L.gs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da € 25,82 (£.50.000) a € 77,47 (£. 150.000), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 20
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art.72 del D.lgs. 507/1993
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638 e successive modificazioni.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2,3,4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3,4,5 e 6 del D.lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995